



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021
Comunicato Ufficiale N° 4 del 9 Luglio 2020

**RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL C.R. PUGLIA PER LE SOCIETÀ
GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO**

È possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND dal lunedì al venerdì, nei tradizionali orari di ufficio (9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 370.1528554 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699017 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi di denominazione)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di emergenza 3701528554, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 9-13/14-16.

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'inizio della stagione sportiva 2020 - 2021, la FIRMA ELETTRONICA necessaria alle operazioni effettuate dal portale LND, sarà disabilitata automaticamente dal 30 giugno e dovrà essere riabilitata a partire dal 1° luglio 2020 tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN per poter eseguire tutte le operazioni di tesseramento e iscrizioni ai campionati di competenza.

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RIATTIVAZIONE DEL PIN È NECESSARIO CONFERMARE (ALLA VOCE ORGANIGRAMMA - GESTIONE ORGANIGRAMMA) I DIRIGENTI CON DELEGA ALLA FIRMA, PRIMA DI TUTTO IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE LA FIGURA DEL VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SELEZIONANDO L'APPOSITA OPZIONE (FIRMA) NELLA SCHEDA DEL DIRIGENTE PER IL QUALE SI INTENDE RICHIEDERE LA RIATTIVAZIONE DEL PIN. UNA VOLTA CONFERMATI I DATI IMMESSI NELLA SCHEDA PERSONALE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARLI, PERTANTO SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE NELL'EFFETTUARE LA SOPRAINDICATA OPERAZIONE, SI RAMMENTA CHE POTRANNO ESSERE INSERITI TUTTI GLI ALTRI DIRIGENTI IN ORGANIGRAMMA TRASMETTENDO SUCCESSIVAMENTE LE VARIAZIONI CON LA PREVISTA MODALITÀ - VARIAZIONE ORGANIGRAMMA - DALL'AREA SOCIETÀ.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

- È opportuno ricordare che la firma elettronica viene **automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.**
- Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospende temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 1 LUGLIO 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 1 luglio 2020, nei confronti del Sig. Tommaso ESSA (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. SESSA la sanzione della inibizione per anni 10 (dieci) a decorrere dal 26 giugno 2020 e con scadenza al 25/6/2030.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 1 LUGLIO 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 1 luglio 2020, nei confronti del Sig. Antonio DIDONE (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. DIDONÈ la sanzione della inibizione per anni 10 (dieci) a decorrere dal 26 giugno 2020 e con scadenza al 25/6/2030.

1.3. COMUNICAZIONI SETTORE TECNICO F.I.G.C.

CORSO REGIONALE PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI – UEFA C GRASSROOTS LICENCE (PROROGA 31 LUGLIO 2020)

I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019-2020, abbiano svolto l'attività di allenatori nelle categorie giovanili, OVE NON VI ERA L'OBBLIGO DI ABILITAZIONE E CHE RISPONDANO AI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 7 E 8 DEL C.U. N. 332, e agli allenatori in deroga che quest'anno svolgevano l'incarico nelle categorie in cui l'obbligo era stato inserito a partire dalla s.s. 2019-2020.

Le domande di ammissione al Corso Uefa C dovranno essere presentate direttamente a cura degli interessati o fatte pervenire per corriere, posta tradizionale o elettronica (g.gialluisi@figc.it), all'Ufficio Affari Generali del Comitato Regionale Puglia LND (Via Nicola Pende 23 - 70124 Bari) all'attenzione della Commissione Corso Allenatori Uefa C, entro e non oltre il **31 Luglio 2020.**

In allegato si pubblica nuovamente il modulo da compilarsi a cura del candidato con timbro e firma della Società di appartenenza (che attesta lo svolgimento delle attività previste dal bando per la stagione sportiva 2019-2020) per la domanda di ammissione.

Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Segretario della Commissione Giuseppe Gialluisi (335.5284966).

1.4. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 1 LUGLIO 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 1 luglio 2020, nei confronti del Sig. Stefano FERRARI (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. FERRARI la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 26 giugno 2020 e con scadenza al 25/6/2024.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A DEL 6 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dal Sig. DANIELE DELLI CARRI, nato il 18.09.1971;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

concede

la grazia, per il residuo della sanzione dell'inibizione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al Sig. DANIELE DELLI CARRI

1.6. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DEL 6 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;
- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021; - visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

delibera

- a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori "giovani" di cui all'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;
 - b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore "giovane" di cui all'art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020.
- Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DEL 6 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;

- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale; - sentiti i Vice Presidenti
delibera

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

- Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F. Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021. La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

- Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie": - da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica) - da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica) - da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A DEL 6 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

- visto l'art. 116, comma 1 delle N.O.I.F.;

- ravvisato opportuno, al fine di assecondare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società neo promosse in Serie C al termine del Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020, differire il termine per la stipula dei contratti "da professionista" con i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le suddette società;

- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui sopra, differire la scadenza del precedente tesseramento di tali calciatori con le medesime società;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

delibera

in deroga all'art. 116, comma 1, delle N.O.I.F. e per la sola stagione sportiva 2020/2021:

a) le società neo promosse in Serie C hanno diritto di stipulare dal 1° luglio al 20 luglio 2020 il contratto da "professionista" con tutti i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con le medesime società, a condizione che abbiano l'età prevista dall'art. 28, comma 3 delle N.O.I.F.;

b) per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 20 luglio 2020. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A DEL 6 LUGLIO 2020)

Il Presidente Federale

- considerata l'istituzione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 93/A del 3 ottobre 2019;
- vista l'emanazione delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale di cui al Comunicato Ufficiale n. 94/A del 3 ottobre 2019;
- ravvisata la necessità di allineare le suddette Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 157/A del 31 gennaio 2020 contenente le "norme organizzative dei campionati della DCPS", in particolare con riferimento alla previsione del vincolo triennale, anziché annuale, dei tesseramenti (art. 2, comma 3) e alla attribuzione delle operazioni di verifica poteri e scrutinio dei voti in occasione delle Assemblee della Divisione ad un delegato del Presidente della Corte Federale, in luogo del Giudice Sportivo nazionale della Divisione, non più previsto (art. 3, comma 8);
- preso atto della delega all'uopo concessa dal Consiglio Federale nella riunione del 24 febbraio 2020

delibera

di emanare le nuove Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale secondo il testo allegato sub A).

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

Art. 1 – La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 1. La Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (di seguito Divisione) è inquadrata nella F.I.G.C., esercita, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure federali, le funzioni amministrative e di gestione attribuitegli dalla Federazione ed assolve ad ogni compito ad essa demandato nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni federali.

2. La Divisione ha sede presso la F.I.G.C., organizza e disciplina le competizioni nazionali di Calcio Paralimpico e le competizioni di calcio sperimentali per persone con disabilità, la partecipazione delle società e dei tesserati alle stesse, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali e sotto il controllo amministrativo, preventivo e consuntivo della F.I.G.C. La Federazione, ove ritenuto, può demandare alle Leghe l'organizzazione delle competizioni della Divisione.

3. L'attività di indirizzo strategico della Divisione è demandata a un Consiglio Direttivo.

4. L'organizzazione dell'attività della Divisione in ambito territoriale è demandata ai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

NORME TRANSITORIE

1. Le competizioni di calcio paralimpico diverse da quelle sperimentali saranno organizzate dalla Divisione a partire dalla stagione sportiva in cui il CIP autorizzerà la FIGC ad organizzare detti campionati e nei limiti fissati dal Comitato Paralimpico.

Art. 2 – Le Società

1. Appartengono alla Divisione le società affiliate alla FIGC che partecipano alle attività organizzate dalla Divisione stessa.

2. Le società che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono affiliarsi alla FIGC, presentando istanza di affiliazione presso la sede in Roma, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, con l'elenco dei loro dirigenti per quelle costituite in associazioni o società e dal solo elenco dei dirigenti responsabili per quelle non costituite in tali forme giuridiche.

3. Gli atleti disabili che intendono partecipare ai campionati di calcio sperimentali per persone con disabilità organizzati dalla Divisione devono ottenere il tesseramento presso la FIGC. Il vincolo di tesseramento dei calciatori/calciatrici che partecipano all'attività di calcio paralimpica e sperimentale è limitato: per gli atleti qualificati "giovani attività sperimentale", alla durata della singola stagione sportiva; per gli atleti qualificati "dilettanti attività sperimentale", alla durata massima di tre stagioni sportive, compresa la stagione sportiva del primo tesseramento. Trascorsi detti termini i calciatori/calciatrici sono considerati liberi di diritto.

4. La FIGC, con delibera del Consiglio Federale, disciplina, previa autorizzazione del CIP, l'affiliazione delle società che parteciperanno alle attività di Calcio Paralimpico organizzate dalla FIGC, nonché i tesseramenti dei calciatori/calciatrici disabili di dette società.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea della Divisione si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria.

2. L'Assemblea pertanto si riunisce:

a) in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo di competenza delle società affiliate. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione;

b) in via straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o comunque su richiesta di almeno la metà delle società aventi diritto di voto. Le richieste di convocazione al Presidente del Consiglio Direttivo devono essere motivate e pervenire a mezzo posta elettronica certificata. La convocazione è pubblicata su Comunicato Ufficiale contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di prima e di seconda convocazione, almeno sette giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i quattro quinti (4/5) delle società aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle società aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto).

4. In caso di mancata o irregolare convocazione, l'Assemblea è comunque valida se sono presenti tutte le società della Divisione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano. Le Assemblee elettive sono presiedute da soggetto eletto dalla stessa Assemblea con voto palese. La funzione di Segretario dell'Assemblea è svolta da soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea.

6. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano. La votazione si svolge a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) delle società rappresentate in Assemblea. Tutte le votazioni riguardanti le elezioni devono tenersi a scrutinio segreto, con strumentazione elettronica e/o cartacea. In caso di candidato unico alla Presidenza, si può procedere alla elezione per acclamazione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).

8. Nelle Assemblee della Divisione, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Presidente o da un componente delegato della Corte Federale di appello, quale organo di garanzia elettorale.

9. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 83 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 4 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque a un massimo di sette componenti, di cui due eletti dalle società affiliate alla Divisione, nel rispetto dei principi di democrazia e con modalità stabilite dalla Federazione, in rappresentanza: i) uno delle società che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico, e ii) uno delle società che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Consigliere più anziano.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico.

4. La qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale.

5. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 29 dello Statuto.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Divisione hanno facoltà di assistere il Presidente Federale e il Segretario Generale della F.I.G.C., o loro delegati, oltre al Responsabile della Divisione. E', altresì, invitato a partecipare il Presidente del CIP o un suo delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e di concerto con il Presidente Federale, definisce il programma per l'attuazione degli obiettivi programmatici della Divisione e assolve ogni altro compito eventualmente demandato dalla F.I.G.C. per l'organizzazione dell'attività.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, da almeno quattro componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione indica data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione e viene inviata a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, alla Presidenza e alla Segreteria Generale della F.I.G.C. nonché al Presidente del CIP. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data della riunione, salvi i casi di motivata urgenza, nei quali il termine si riduce a due giorni.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della F.I.G.C. ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, e comunque, almeno con cadenza bimestrale. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per la redazione dei verbali, è assistito dal Responsabile della Divisione.

10. Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, a condizione che fra questi vi sia il Presidente.

11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo presenti alla relativa riunione. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

12. Il verbale del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile della Divisione, è depositato presso la segreteria della Divisione entro cinque giorni lavorativi dalla data di svolgimento della relativa riunione.

13. Le riunioni si potranno svolgere anche con sistema di teleconferenza.

NORME TRANSITORIE

1. Fino alla costituzione del primo Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, le funzioni allo stesso demandate sono svolte dal Presidente Federale.

2. Il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza delle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di Calcio Paralimpico sarà eletto entro due mesi dalla autorizzazione concessa dal CIP alla FIGC per l'organizzazione di dette attività. Sino alla elezione del predetto componente il Consiglio direttivo potrà essere composto da un numero minimo di quattro a un massimo di sei componenti, di cui uno eletto dalle società affiliate alla Divisione che partecipano alle attività di calcio sperimentale per persone con disabilità, e gli altri eletti dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, con le modalità stabilite dalle presenti Norme Organizzative e di Funzionamento.

Art. 5 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo assume, di concerto con il Presidente Federale, ogni determinazione o iniziativa necessaria o utile al funzionamento della Divisione. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con periodicità almeno bimestrale; cura i rapporti istituzionali per la Divisione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, su candidatura dell'interessato, da presentarsi in occasione della prima riunione del Consiglio.

3. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo di cui fa parte, rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico.

4. Le funzioni del Presidente, in tutti i casi in cui egli non possa esercitarle, sono svolte dal Consigliere più anziano.

5. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi.

6. Il Presidente è eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. In seconda votazione è richiesta la medesima maggioranza. Le successive votazioni richiedono un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti (i.e. 50 per cento più uno dei presenti).

7. La revoca del Presidente può essere disposta dal Consiglio Direttivo soltanto con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei voti degli aventi diritto di voto. Qualora il Presidente sia il componente eletto dal Consiglio Federale, la sua revoca deve essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale.

Art. 6 - Procedure elettorali del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Federale elegge i componenti del Consiglio Direttivo di propria competenza, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea delle società elegge i Consiglieri di propria competenza a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (i.e. 50 per cento più uno dei presenti aventi diritto di voto).

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di un quadriennio olimpico. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, scaduto il quadriennio olimpico, si svolgono entro 60 giorni dalla celebrazione dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

4. I componenti del Consiglio Direttivo decadono: (i) in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato; (ii) al venir meno del requisito di rappresentanza della componente per la quale si è stati eletti; (iii) alla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società che rappresentano o al venir meno del proprio rapporto con detta società. I consiglieri decadono dalla loro carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

5. In tutti i casi, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

6. In caso di decadenza del Consigliere eletto dal Consiglio Federale, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, informa il Consiglio Federale entro venti giorni dall'accertamento della decadenza. Il medesimo Consiglio provvederà alla nuova elezione in occasione della prima riunione utile. In caso di decadenza del Consigliere eletto dall'Assemblea, il Presidente o, in caso di sua impossibilità o inerzia, il Consigliere più anziano, entro venti giorni dall'accertamento della decadenza, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consigliere. Il mandato del nuovo o dei nuovi consiglieri, salva la sopravvenienza di cause di decadenza, scadrà contemporaneamente al mandato del Consiglio Direttivo. Ove venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo per motivi diversi dalla cessazione dell'appartenenza alla Divisione della società rappresentata, l'intero Consiglio decade, mantenendo i poteri di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio deve essere eletto entro 60 giorni.

7. In caso di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate al Consiglio Direttivo della Divisione, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il Presidente Federale nomina un Commissario, fissandone i poteri e i limiti di durata.

Art. 7 – Funzionamento delle sedute assembleari

1. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea l'espressione "aventi diritto di voto" identifica tutte le società che hanno il diritto di esprimere un voto, e cioè tutte le società partecipanti alle competizioni organizzate dalla Divisione.

2. In sede assembleare il Presidente del Consiglio Direttivo, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

3. Le società partecipanti all'Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante o da un soggetto delegato a rappresentare la società e a impegnarla validamente agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi Federali.

4. Ove all'ordine del giorno non sia prevista l'elezione di cariche, è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea dal rappresentante di altra società della Divisione. Tale facoltà non può essere esercitata per più di due Assemblee consecutive. Ciascuna società non può ricevere più di una delega relativamente ad una determinata Assemblea.

Art. 8 – Uffici di Segreteria amministrativa

1. La struttura amministrativa della Divisione è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, ed è diretta dal Responsabile della Divisione, nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

2. Il Responsabile della Divisione cura l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività attribuite alla Divisione, rispondendo operativamente al Segretario Generale.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICAZIONE UFFICIO TESSERAMENTO DEL 6 LUGLIO 2020)

Con la presente si comunica che l'indirizzo PEC (tesseramento.figc@pec.figc.it) dell'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti non è più attivo.

A partire dalla seguente pubblicazione tutte le comunicazioni via PEC concernenti le società affiliate alla LND devono essere inviate al nuovo indirizzo: tesseramento.dil@pec.figc.it

Resta attivo l'indirizzo di posta non-certificata tesseramento@figc.it

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2020 - 2021**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 23 Giugno 2020, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2020/2021, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 e 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.**

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2 2001	1 2002
PROMOZIONE	2 2001	1 2002
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2 2001	1 2002
PRIMA CATEGORIA	1 2000	
SECONDA CATEGORIA	1 2000	
COPPA PUGLIA	1 2000	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO	

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 97 F.I.G.C. - S.G.S. del 12 Giugno 2020

CENTRI ESTIVI/CAMP ESTIVI 2020

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giorni di svolgimento
ASD LA QUERCIA	C.S. "La Quercia" S.C. del Rosario, 12 – PUTIGNANO (BA)	Dal 15/06/2020 al 31/07/2020
ASD ATLETICO MANDURIA	C.S. "S. Anna" Via Magna Grecia, 29 – MANDURIA (TA)	Dal 22/06/2020 al 31/07/2020
ASD ALTO SALENTO	C.S. "C. Laserra" – AVETRANA (TA)	Dal 01/07/2020 al 31/08/2020
ASD VIRTUS MODUGNO	C.S. MODUGNO	Dal 15/07/2020 al 31/08/2020
ASD SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	C.S. "Sante Diomede" Via Piemonte, 9 - BARI	Dal 15/07/2020 al 31/08/2020
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno" S.P. Triggiano-Noicattaro – TRIGGIANO (BA)	Dal 15/07/2020 al 11/09/2020
ASD AVANTI ALTAMURA	Palazzetto dello Sport – ALTAMURA (BA)	Dal 1/07/2020 al 31/07/2020
A S D N I T O R	C.S. "Alerin" - BRINDISI	Dal 6/07/2020 al 17/07/2020
ASD CAROVIGNO FOOTBALL CLUB	C.S. "Rino Marseglia" Via per Santa Sabina – CAROVIGNO (BR)	Dal 1/07/2020 al 31/08/2020
ASD GIOVANI CRYOS	C.S. "Olympiakos" Via Fiordaliso, 65 – TARANTO (TA)	Dal 1/07/2020 al 31/08/2020
ASD APULIA TRANI	C.S. "Apulia Center" Via San Luca, 16 – TRANI (BT)	Dal 1/07/2020 al 6/08/2020

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

puglia.sgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD LEVANTE 2008	Campo Comunale "G. Scirea" – BITRITTO (BA)	7-8-14-15 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD NICK CALCIO	C.S. "Nick World" S.P. 183 – BARI LOSETO	10 Luglio 2020	Dalle 17:30 alle 20:00
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	Campo Comunale – TORITTO (BA)	15 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD NICK CALCIO	C.S. "Nick World" S.P. 183 – BARI LOSETO	21-22-23-24-27-28 Luglio 2020	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD LEVANTE AZZURRO	C.A. "Levante Sport Center" Prol. Via Caldarola – BARI (BA)	14-15-16-17 Luglio 2020	Dalle 15:30 alle 20:00
ASD DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno Abbrescia" – BARI (BA)	16-17-20-21-23-24 Luglio 2020	Dalle 17:00 alle 20:00
ASD DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno Abbrescia" – BARI (BA)	24-25-27-28 Agosto 2020	Dalle 17:00 alle 20:00

COMUNICATO UFFICIALE N. 98 F.I.G.C. – S.G.S. del 16/06/2020

RADUNI E PROVINI PER SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI

Con riferimento alle Norme relative ai Raduni organizzati dalle Società e a Provini effettuati nella propria sede per sottoporre a prova giovani calciatori all'interno del proprio gruppo squadra, considerato quanto attualmente previsto dalle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento dell'attività di allenamento per gli sport di squadra e dei relativi Protocolli attuativi emanati dalle Federazioni competenti, atteso che durante l'attività di allenamento consentita dalle predette norme è possibile coinvolgere esclusivamente giovani calciatori tesserati per la stessa società che organizza l'allenamento, si precisa che fino a diversa comunicazione conseguente ad eventuale modifica delle norme di svolgimento degli stessi sport di squadra, i Raduni ed i Provini così come espressamente previsti dalle norme federali **non** possono ovviamente essere autorizzati.

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 1/07/2020

Pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. il Comunicato Ufficiale n.1 valido per la stagione sportiva 2020-2021. Di seguito trovate il link per la consultazione del Comunicato e dei relativi allegati.

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-20-21/>

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVO E DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Livio COSTANTINO (componente) e dall'Avv. Salvatore BOFFOLA (relatore) e, con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr. 12749/643PFi19-20MDL/PS, promosso con deferimento, all'udienza dell'8 luglio 2020

Premesso

che con deferimento del 20/5/2020 nei confronti del sig. FORTUNATO Donato e la società A.S.D. MANFREDONIA 2000, venivano contestate le violazioni di cui all'art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 6 comma 1 Codice di Giustizia Sportiva e in particolare:

1) il Sig. **FORTUNATO DONATO**, all'epoca dei fatti, stagione sportiva 2018-2019, Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD MANFREDONIA 2000, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del vigente CGS, in relazione all'art. 94^{ter}, comma 11 delle NOIF ed all'art. 31, commi 6 e 7 del vigente CGS, per non aver pagato alle calciatrici tesserate nella stagione sportiva 2018-2019, *Luigina Capalbo e Jessica Nogales Pena*, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisioni emesse in data 23.10.2019, pubblicate con C.U. n. 141 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce;

2) la società **ASD MANFREDONIA 2000, cod. n. 947971**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS, per le condotte omissive poste in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante p.t., come sopra descritte.

Che all'udienza dell'8 luglio 2020 non si presentavano né il sig. FORTUNATO Donato, né la Società ASD MANFREDONIA 2020, tuttavia perveniva a Codesto Tribunale una comunicazione a mezzo PEC contenente la seguente documentazione:

- 1) Messaggio del Presidente Fortunato Donato del 08.07.2020 relativo all'impossibilità di intervenire all'udienza fissata in data odierna per la trattazione del deferimento, adducendo problemi di salute.
- 2) Copia di presunti accordi economici sottoscritti dalle calciatrici CAPALBO e NOGALES;

di talché Codesto Tribunale rilevato che non è stato giustificato al cun legittimo impedimento in uno alla circostanza che la documentazione allegata alla Pec è inconferente riguardo l'oggetto del deferimento.

Che la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Nicola Monaco, all'odierna udienza, concludeva, affermando la responsabilità dei deferiti, infliggendo le seguenti sanzioni:

- Per FORTUNATO Donato chiede comminarsi l'inibizione di mesi 6;
- Per la ASD MANFREDONIA 2020 chiede comminarsi la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva in cui la medesima società intenderà iscriversi, nonché l'ammenda di € 600,00 (seicento//00).

Dalla documentazione in atti, oggetto di indagine della Procura Federale acquisita al fascicolo, emerge la responsabilità del sig. FORTUNATO Donato e della società A.S.D. MANFREDONIA 2000.

La citata società nella persona del suo presidente sig. FORTUNATO Donato non ha adempiuto al pagamento delle somme dovute alle calciatrici tesserate per la s.s. 2018/2019 Luigina CAPALBO e Jessica NOGALES PENA, e accertata dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti con decisione emessa in data 23/10/2019 pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 141 di pari data nel termine di 30 giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce.

In conclusione quindi ne discende in modo irrefutabile e diretto la responsabilità piena del sig. FORTUNATO Donato e della società A.S.D. MANFREDONIA 2000 dallo stesso rappresentata e diretta per il mancato adempimento con connessa violazione delle citate norme del Codice di Giustizia Sportiva e delle N.O.I.F..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dispone infliggersi le seguenti sanzioni:

- Per FORTUNATO Donato, l'inibizione di mesi 6;
- Per la ASD MANFREDONIA 2020, la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva in cui la medesima società intenderà iscriversi, nonché l'ammenda di € 600,00 (seicento//00).

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 8.7.2020, dispositivo con motivazione contestuale alla decisione ai sensi dell'art.73 comma 4° C.G.S.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 9 Luglio 2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci